

Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.

Via S. Cristina, 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 - Fax +39 011-30.21.421

PEC: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it

mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

* § *

Contratto n. 3 di Repertorio

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI AFFITTO DI AZIENDA DEL SERVIZIO GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER DEGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI, PER UN PERIODO DI 108 (CENTOOTTO) MESI, PRESSO L’OSPEDALE CIVICO “CITTA’ DI SETTIMO TORINESE”, SITO IN SETTIMO TORINESE, VIA SANTA CRISTINA n. 3.

Codice CIG: 7964669CC5

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di dicembre (12/12/2019) a Settimo Torinese (TO), in una sala dell'Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese",

tra

la società **S.A.A.P.A. S.p.A. — Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese”**, con sede in Settimo Torinese via S. Cristina 3, (partita IVA 08507160011), PEC: **amministrazione@cert.ospedalesettimo.it**, legalmente rappresentata dall'Amministratore unico, dott.ssa Gabriella Gianoglio nata a Torino il 31/07/1966, domiciliata per la carica presso la sede di S.A.A.P.A.;

e

il raggruppamento temporaneo di impresa costituito tra **Maniezzo Group Srl e Bamar Italia Srl**, con atto di “Raggruppamento temporaneo d’imprese” in data 17/10/19 ricevuto dal dott. Francesco Terrone, notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti di Torino e Collegno (TO), atto che viene allegato al presente contratto quale Allegato “A” per formarne parte integrante e sostanziale, qui rappresentato dalla sig.ra Lorena Forlin nata a Torino il 12/08/71, la quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della Maniezzo Group Srl, capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese;

premesso

- che con Delibera dell'Amministratore Unico n. 43 del 4/7/19 la S.A.A.P.A., sulla base dello schema generale già adottato dalla Società, approvava il Patto d'integrità a valere nel presente contratto;

- che con Delibera di autorizzazione a contrarre dell'Amministratore Unico n. 44 del 4/7/19 la S.A.A.P.A. dava avvio al procedimento per l'affidamento per un periodo di nove anni, in regime di affitto di azienda del servizio gestione bar e distributori automatici per degenti, dipendenti ed altri utenti presso l'Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese", Via S. Cristina, 3, CIG: 7964669CC5 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs, 56/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 56/2016 e s.m.i.;

- che con la medesima Delibera si provvedeva anche ad approvare:

- o il bando di gara,
- o il disciplinare,
- o lo schema di contratto,
- o il capitolato d'appalto e i relativi allegati,
- o il DUVRI

per un importo complessivo a base d'asta pari a € 1.980.000,00 (euro unemilionenovecentoottantamila/00) così determinato:

- | | |
|---|-----------------|
| a. Fatturato annuo BAR (presunto): | € 180.000,00 |
| b. Fatturato annuo di n. 10 Distributori automatici (presunto): | € 40.000,00 |
| c. Fatturato annuo presunto per i due servizi: | € 220.000,00 |
| d. Valore contratto: € 220.000,00 per n. 9 (nove) anni = | € 1.980.000,00; |

- che ai concorrenti veniva richiesto di formulare offerta di rialzo sia sul Corrispettivo di avviamento che sul Canone mensile;

- che sempre con la medesima delibera veniva nominato il Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente appalto nella persona del dott. Aldo Corgiat Loia nato a Caselle Torinese il 6 luglio 1959 e domiciliato a tale scopo in Settimo Torinese via Santa Cristina 3 C.F. CRGLDA 59L06B960V indirizzo PEC:

amministrazione@cert.ospedalesettimo.it;

- che il bando di gara veniva regolarmente pubblicato ai sensi delle norme in vigore;

- che, a conclusione della gara il servizio veniva aggiudicato alla A.T.I. Maniezzo Group Srl, P.zza Campidoglio, 48, 10036 Settimo Torinese (TO) P.IVA 10942800011 – Bamar Italia, Via Tiberio Claudio Felice, 46, 84131 Salerno (SA), P. IVA 05395740656 ai seguenti importi:

- o € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00) più IVA a titolo di Corrispettivo di avviamento;
- o € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) più IVA a titolo di Canone di affitto;

- che la società aggiudicataria ha esibito tutte le licenze/autorizzazioni/permessi

necessari all'espletamento del servizio oggetto del contratto, come previsto nell'art. 5.2 del Capitolato;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti
convengono e stipulano

quanto segue

Articolo 1 - Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 S.A.A.P.A. S.p.A. concede a titolo di affitto di azienda al Gestore, che accetta, l'attività di bar, rivendita di giornali e di articoli commerciali attualmente esercitata nei locali dell'Ospedale sulla base delle SCIA e autorizzazioni sanitarie e amministrative richieste e ottenute dai precedenti Gestori allegati al Capitolato che viene allegato sotto la lettera "B".

2.2 L'attività dovrà essere esercitata nei locali indicati in giallo nella planimetria allegata sotto la lettera "C". Si precisa che i due locali adibiti a "depositi" situati nel piano seminterrato dell'Ospedale, quali risultanti nella citata planimetria allegata "B" potranno essere utilizzati esclusivamente per la conservazione di alimenti e bevande confezionati all'origine, conservabili a temperatura ambiente con esclusione quindi di qualsiasi alimento fresco che debba essere conservato in frigoriferi o celle refrigerate e con esclusione altresì di qualsiasi attività di manipolazione e/o confezionamento e/o preparazione di alimenti destinati al consumo all'interno dei locali "BAR" o mediante i Distributori automatici.

2.3 Si dà altresì atto che, all'esterno dell'area colorata in giallo posta al Piano terreno, quale risultante dalla planimetria allegata "G", esiste una zona delimitata destinata a dehors che sulla medesima planimetria non risulta precisamente individuata.

2.4 Si dà inoltre atto che l'attività oggetto della gestione sarà esercitata, oltre che nei locali come individuati nei precedenti commi 2.1 e 2.2, anche mediante distributori automatici di bevande e snack, che dovranno essere costantemente riforniti a cura del Gestore, da posizionare ai vari piani della struttura stessa in accordo con la S.A.A.P.A. s.p.a.

Articolo 3 - Norme regolatrici della Gestione

3.1 La gestione viene concessa ed accettata e dovrà essere eseguita con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dal presente atto;

- dal Capitolato, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che, sottoscritto dalle stesse, viene allegato al presente contratto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi (D.Lgs. 50/2016) ove applicabili e della normativa relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- e, per quanto non regolato dalle disposizioni degli atti sopra richiamati, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

4.1 Agli effetti di quest'atto, le parti eleggono domicilio:

- la società S.A.A.P.A. S.p.A. - Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese" - presso la propria sede in Via Santa Cristina, numero 3;

- il R.T.I. presso la sede della capogruppo mandataria società Maniezzo Group in Piazza Campidoglio, 48 a Settimo Torinese.

4.2 Le notifiche e le comunicazioni fra le parti, relative agli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata agli indirizzi di cui al comma precedente oppure tramite comunicazione di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati in epigrafe. Si precisa che le notifiche e le comunicazioni indirizzate all'ATI si considerano validamente effettuate solo se indirizzate all'indirizzo fisico o alla PEC della capogruppo mandataria.


4.3 E' onere di ciascuna delle parti comunicare formalmente all'altra parte eventuali cambi di indirizzo o di indirizzo PEC.

4.4 In difetto di formale comunicazione dei cambiamenti le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite agli indirizzi risultanti da questo contratto.

Articolo 5 - Durata della Gestione - Eventuale proroga tecnica

5.1 La Gestione avrà una durata di 108 (centootto) mesi con decorrenza dall'1/01/2020;

5.2 Il contratto potrà essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, sulla base di un provvedimento espresso della S.A.A.P.A., in relazione all'esigenza tecnica della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario/gestore.



5.3 La proroga tecnica del contratto, ai sensi del comma precedente, è disposta dalla S.A.A.P.A. senza che il Gestore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

5.4 La proroga tecnica, ove disposta, verrà comunicata per iscritto al Gestore con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto.

5.5 La proroga tecnica costituisce semplice estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo.

Articolo 6 - Corrispettivo avviamento e canone

6.1 Si dà atto che l'aggiudicatario, prima della data di decorrenza del contratto, HA VERSATO alla S.A.A.P.A. il "Corrispettivo di avviamento" proposto in sede di offerta nella somma di €. 54.000,00 più IVA.

6.2 L'aggiudicatario dovrà corrispondere in ratei mensili a S.A.A.P.A. s.p.a. un canone di affitto annuale dell'importo di €. 36.000,00 più IVA così come proposto in sede di offerta.

6.3 Il canone dovrà essere versato dal Gestore, su base mensile anticipata, entro i primi 10 giorni del mese di riferimento.

6.4 Il primo canone verrà versato a partire dal mese di gennaio 2020.

6.5 Non sono compresi nel canone, gli oneri fiscali inerenti all'esercizio dell'attività oggetto del servizio, di qualunque natura essi siano, rimanendo gli stessi a totale carico del Gestore.

6.6 Sono ad integrale carico del Gestore gli oneri e le spese correnti connesse all'esercizio delle attività oggetto del presente contratto (luce, acqua, gas, telefono, TARSU ecc.) così come le spese di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili ricompresi nell'azienda.

6.7 L'importo di cui al comma 6.2 è stato determinato sulla base dell'offerta formulata dal Gestore senza alcun obbligo di S.A.A.P.A. in merito al numero effettivo degli utenti del Bar e/o agli incassi che gli stessi genereranno.

6.8 Il canone sarà sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 11 del Capitolato.

Articolo 7 - Cauzione definitiva e assicurazioni

7.1 Il Gestore, in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 21 del Capitolato e nell'art. 103 del D.Lgs. 56/2016, ha costituito a garanzia degli obblighi contrattuali - per un periodo di tre anni obbligatoriamente rinnovabile - la cauzione definitiva di euro 66.000,00;

7.2 Il Gestore ha altresì presentato alla S.A.A.P.A., che l'ha ritenute idonea la polizza di assicurazione di responsabilità civile RCT/RCO n.390100561 emessa in data 21/10/2019 con scadenza quadriennale, dalla Generali Assicurazioni.

Articolo 8 - Personale

8.1 Il Gestore si impegna ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni sociali, sicurezza e prevenzioni degli infortuni sul lavoro, tutela e assistenza dei lavoratori, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro e stabiliti dalle vigenti leggi, regolamenti, decreti nonché dal contratto collettivo di lavoro nazionale, regionale, provinciale ed aziendale; resteranno, pertanto, a suo totale carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali previste da tali normative,

8.2 Si richiamano espressamente i seguenti articoli del Capitolato, relativi agli obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori **Art. 14 - Direzione del servizio; Art. 15 - Comportamenti e obblighi del personale e responsabilità del Gestore; Art. 16 - Rapporti fra il personale dipendente del Gestore e la S.A.A.P.A. spa; Art. 18 - Sicurezza sul lavoro; Art. 19 - Trattamento dei lavoratori.**

Articolo 9 - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze

9.1 Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze preliminare risulta allegato al Capitolato e si considera facente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

9.2 Copia del D.U.V.R.I. rimarrà depositata presso la sede della S.A.A.P.A. e il Gestore si impegna a rispettarne i contenuti e le disposizioni.

Articolo 10 - Controlli e sanzioni sul servizio

10.1 La S.A.A.P.A. si riserva la facoltà di verificare, tramite proprio personale appositamente designato, in qualsiasi momento e senza preavviso al Gestore la regolarità dell'espletamento del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato.

10.2 Si richiamano espressamente gli articoli del Capitolato **Art. 25 - Controlli da parte della S.A.A.P.A. spa, Art. 26 Contestazione a seguito di controllo e Art. 27 - Sanzioni.**

Articolo 11 - Recesso - Risoluzione e procedure concorsuali a carico dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa

11.1 In tema di recesso, di risoluzione e di procedure concorsuali a carico del Gestore, le parti richiamano espressamente il contenuto dei seguenti articoli del Capitolato: **Art. 28 - Recesso dal contratto; Art. 29 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa; Art. 30 - Fallimento e altre procedure concorsuali a carico del Gestore.**

Articolo 12 – Subappalto

12.1 Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 10 del Capitolato

Articolo 13 – Cessione del contratto

13.1 È vietata la cessione del contratto.

Articolo 14 – Patto di integrità

14.1 Il Gestore si impegna a rispettare il Patto di integrità approvato dalla S.A.A.P.A. con delibera dell'Amministratore Unico n. 43 del 4 luglio 2019 che, sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "D".

Articolo 15 – Riservatezza e tutela dati personali

15.1 Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

15.2 La S.A.A.P.A. e il Gestore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine di dare esecuzione alle rispettive obbligazioni contrattuali con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

15.3 Il Gestore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dai provvedimenti generali a esso correlati e si obbliga a rispettarli per tutta la durata del contratto, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento

15.4 Si richiamano espressamente gli artt. 12 e 13 del Capitolato.

Articolo 16 – Spese contrattuali

16.1 Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, precedenti, seguenti e nessuna esclusa, compresa quella di registrazione, bolli, diritti, sono a carico del Gestore che dichiara di accettarle, mentre resta a carico di S.A.A.P.A. spa l'I.V.A.

Articolo 17 – Foro competente

17.1 La decisione di qualsiasi controversia che dovesse derivare dall'applicazione, dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Allegati

Vengono allegati al presente contratto i seguenti documenti, sottoscritti ed accettati integralmente dalle parti:

All. A – Atto costitutivo RTI

All. B – Capitolato

All. C – Planimetria

All. D – Patto d'integrità

Ai sensi degli artt. 1341-1342 del cod. civ. si approvano espressamente le clausole contrattuali di cui agli articoli:

Articolo 4) Notifiche e comunicazioni

Articolo 5) Durata

Articolo 6) Corrispettivo — Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 8) Personale

Articolo 10) Controlli e sanzioni sul servizio

Articolo 11) Recesso – Risoluzione e procedure concorsuali a carico dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa

Articolo 12) Subappalto

Articolo 13) Cessione del contratto e cessione dei crediti

Articolo 14) Patto di integrità e

Articolo 17) Foro competente

nonché tutte le clausole del **Capitolato** in essi espressamente richiamate ed in particolare le seguenti norme del Capitolato che qui si intendono trascritte:

Articolo 3) Durata – Eventuale proroga tecnica

Articolo 5) Prestazioni oggetto della Gestione e obblighi del Gestore (Servizio Bar)

Articolo 6) Prestazioni oggetto della Gestione e obblighi del Gestore (Servizio Distributori)

Articolo 10) Cessione del contratto – Subappalto

Articolo 12) Obblighi di riservatezza

Articolo 13) Trattamento dei dati personali

Articolo 18) Sicurezza sul lavoro

Articolo 22) Responsabilità

Articolo 23) Copertura assicurativa

- Articolo 25) Controlli da parte della S.A.A.P.A. spa
- Articolo 26) Contestazione a seguito di controllo
- Articolo 27) Sanzioni
- Articolo 28) Recesso dal contratto
- Articolo 29) Risoluzione del contratto **S.A.A.P.A. spa** risolutiva espressa



LA S.A.A.P.A. spa

IL GESTORE

Ospedale Civile "Città di Sestino Torino"

Amministrazione Unica

Direzione Generale



TELECOM GROUP S.p.A.
Piazza Campidoglio 48
10036 SESTIMO TORINESE TO
P.IVA 10942800011



OSPEDALE
CIVICO
CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
S.A.A.P.A. S.P.A.

Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO)

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421

PEC: S.A.A.P.A.@cert.ospedalesettimo.it

mail: segreteria.saapa@ospedalesettimo.it

www.ospedalesettimo.it

*** § ***

SERVIZIO GESTIONE BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER DEGENTI, DIPENDENTI ED ALTRI UTENTI, PER UN PERIODO DI 108 (CENTOOTTO) MESI, PRESSO L'OSPEDALE CIVICO "CITTA' DI SETTIMO TORINESE", SITO IN SETTIMO TORINESE, VIA SANTA CRISTINA n. 3.

Codice CIG: 7964669CC5

*** § ***

CAPITOLATO SPECIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL CONTRATTO IN GENERALE

- Articolo 1) Oggetto del contratto**
- Articolo 2) Referenti**
- Articolo 3) Durata – Eventuale proroga tecnica**
- Articolo 4) Corrispettivo avviamento e canone**
- Articolo 5) Prestazioni oggetto della gestione e obblighi del Gestore (Servizio Bar)**
- Articolo 6) Prestazioni oggetto della gestione e obblighi del Gestore (Servizio Distributori)**
- Articolo 7) Assistenza e manutenzione**
- Articolo 8) Conservazione degli alimenti**
- Articolo 9) Oneri a carico di S.A.A.P.A.**
- Articolo 10) Cessione del contratto – Subappalto**
- Articolo 11) Adeguamento del canone**
- Articolo 12) Obblighi di riservatezza**
- Articolo 13) Trattamento dei dati personali**

TITOLO II

PERSONALE

- Articolo 14) Direzione del servizio**

- Articolo 15) Comportamenti e obblighi del personale e responsabilità del Gestore**
- Articolo 16) Rapporti tra il personale dipendente del Gestore e la S.A.A.P.A. s.p.a.**
- Articolo 17) Requisiti del personale.**
- Articolo 18) Sicurezza sul lavoro**
- Articolo 19) Trattamento dei lavoratori**
- Articolo 20) Elenco del personale – Stabilità occupazionale**

TITOLO III

CAUZIONE - RESPONSABILITA' – ASSICURAZIONI

- Articolo 21) Deposito cauzionale**
- Articolo 22) Responsabilità**
- Articolo 23) Copertura assicurativa**

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI SUL SERVIZIO

- Articolo 24) Organi preposti al controllo**
- Articolo 25) Controlli da parte della S.A.A.P.A. s.p.a.**
- Articolo 26) Contestazione a seguito di controllo**
- Articolo 27) Sanzioni**

TITOLO V

RECESSO – RISOLUZIONE E PROCEDURE CONCURSUALI

- Articolo 28) Recesso dal contratto**
- Articolo 29) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa**
- Articolo 30) Fallimento e altre procedure concorsuali a carico del Gestore**

TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL CONTRATTO IN GENERALE

Articolo 1) Oggetto del contratto

1.1 S.A.A.P.A. S.p.A. concede a titolo di affitto di azienda al Gestore, che accetta, l'attività di bar, rivendita di giornali e di articoli commerciali attualmente esercitata nei locali dell'Ospedale sulla base delle SCIA e autorizzazioni sanitarie e amministrative richieste e ottenute dai precedenti Gestori che vengono allegare al presente Capitolato, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

1.2 L'attività dovrà essere esercitata nei locali indicati in giallo nella planimetria che viene allegata al presente Capitolato, sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale. Si precisa che i due locali adibiti a "depositi" situati nel piano seminterrato dell'Ospedale, quali risultanti nelle citata planimetria allegato "B" potranno essere utilizzati esclusivamente per la conservazione di alimenti e bevande confezionati all'origine, conservabili a temperatura ambiente con esclusione quindi di qualsiasi alimento fresco che debba essere conservato in frigoriferi o celle refrigerate e con esclusione altresì di qualsiasi attività di manipolazione e/o confezionamento e/o preparazione di alimenti destinati al consumo all'interno dei locali "BAR" o mediante i Distributori automatici.

1.3 Si dà atto che, all'esterno dell'area colorata in giallo posta al Piano terreno, quale risultante dalla planimetria allegato "A", esiste una zona delimitata destinata a dehors che sulla medesima planimetria non risulta precisamente individuata.

1.4 Si dà altresì atto che l'attività oggetto della gestione sarà esercitata, oltre che nei locali come individuati nei precedenti commi 1.2 e 1.3, anche mediante distributori automatici di bevande e snack, che dovranno essere costantemente riforniti a cura del Gestore da posizionare ai vari piani della struttura stessa in accordo con la S.A.A.P.A. s.p.a.

1.5 L'accesso al locale Bar sarà consentito negli orari di apertura a tutti gli utenti indistintamente.

1.6 L'utilizzo dei distributori automatici posti ai piani superiori al piano terreno sarà riservato:

- ai degenti e ai loro familiari;
- al personale dipendente della S.A.A.P.A. s.p.a.;
- al personale di eventuali altri Enti Convenzionati con la S.A.A.P.A. s.p.a.;
- alle persone autorizzate dalla S.A.A.P.A. s.p.a. ovvero agli ospiti occasionali dei soggetti di cui ai punti precedenti.

1.7 S.A.A.P.A. mette a disposizione del Gestore i beni mobili, strumentali e le attrezzature indicate nell'elenco che viene allegato al presente capitolato per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C". Si dà atto che all'interno dei locali sono altresì presenti alcuni beni strumentali di proprietà dell'attuale Gestore i quali risultano dall'elenco che viene allegato al presente capitolato per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "D". Tali beni verranno rimossi dall'attuale Gestore in sede di

passaggio delle consegne a meno che, sulla base di una trattativa diretta fra tale soggetto e il nuovo Gestore, a cui S.A.A.P.A. spa comunque resterà estranea, il seconda non decida di acquisirli.

1.8 Il Gestore dal momento della sottoscrizione del contratto diventerà responsabile dell'uso e della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili, strumentali e delle attrezzature di cui all'allegato "C" nonché responsabile della sostituzione, a sua cura e spese, delle attrezzature non più idonee all'uso cui sono destinate a causa di rotture, guasti e danni imputabili sia al cattivo uso da parte del proprio personale che a qualsiasi altra ragione.

1.9 I beni e le attrezzature di proprietà della S.A.A.P.A. s.p.a., quali risultanti dall'Allegato "C", al termine della gestione dovranno essere restituite alla medesima S.A.A.P.A. s.p.a. nello stesso stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il consueto degrado d'uso.

1.10 E' facoltà del Gestore dotare, a sua cura e spese, il Bar di nuove attrezzature ritenute utili e necessarie all'erogazione dei servizi. Sarà onere del Gestore comunicare tali acquisti alla S.A.A.P.A. s.p.a. Al termine della gestione il Gestore avrà diritto di rimuovere e trattenere tali attrezzature aggiuntive o, se di interesse, cedere le stesse alla S.A.A.P.A. s.p.a. ad un valore concordato e comunque inferiore a quello di idonea perizia.

1.11 La gestione dovrà comunque svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato.

1.12 Il Gestore, all'atto della stipula del contratto, deve fornire il Manuale di Autocontrollo (HACCP) per l'igiene in conformità alla normativa di legge, coerente con la tipologia di servizio richiesto. I prodotti distribuiti mediante i distributori automatici, dovranno essere in regola con la normativa sopra citata.

1.13 Il Gestore deve consegnare in copia alla S.A.A.P.A. le certificazioni di conformità CE dei macchinari e di tutte le attrezzature che intende utilizzare, ivi comprese prolunghie elettriche, prese elettriche multiple, tubi per l'aggancio all'acqua potabile, ecc.

1.14 Il Gestore, presentando l'offerta, garantisce che tutti i prodotti detergenti e sanificanti sono conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni. Inoltre, garantisce che i prodotti sono conservati e impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici.

Articolo 2) Referenti

2.1 L'esecuzione del contratto è diretta dal **Responsabile Unico del Procedimento** che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e verifica il perfetto svolgimento del servizio garantendo la massima rispondenza del servizio alle esigenze di qualità e di buona gestione della S.A.A.P.A. s.p.a.

2.2 Il R.U.P. si fa dunque carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui il Gestore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche ed in particolare:

- per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari, la Direzione Sanitaria;

- per quanto riguarda le problematiche specifiche di erogazione del servizio e per la qualità, l'Amministratore Unico e la Direzione della S.A.A.P.A. s.p.a.;
- per quanto riguarda le problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione.

2.3 Il Gestore dovrà nominare, all'avvio del servizio, un **Responsabile incaricato del Gestore**, munito di delega piena ed espressa, che rappresenterà l'interlocutore diretto del R.U.P. ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio e di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente contratto. Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento. Il Gestore dovrà altresì indicare la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento di breve periodo, sostituirà in tutte le funzioni il **Responsabile incaricato**.

2.4 Il Gestore deve altresì indicare il nominativo di un tecnico qualificato quale **Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione** ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 che provveda ad ogni incombenza prevista dalla normativa antinfortunistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e del **Medico competente** di cui all'art. 25 del medesimo decreto.

Articolo 3) Durata – Eventuale proroga tecnica

3.1 Il Servizio Bar e Distributori automatici, indicato in oggetto, avrà durata di 108 (centootto) mesi con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto; data che verrà successivamente indicata dalla S.A.A.P.A. s.p.a. con preavviso di almeno 15 giorni naturali consecutivi.

3.2 Il contratto può essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, sulla base di un provvedimento espresso della S.A.A.P.A. s.p.a., in relazione all'esigenza tecnica della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/Gestore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

3.3 La proroga tecnica del contratto, ai sensi del comma precedente, è disposta dalla S.A.A.P.A. s.p.a. senza che il Gestore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

3.4 La proroga tecnica, ove disposta, verrà comunicata per iscritto al Gestore con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

3.5 La proroga tecnica costituisce semplice estensione temporale limitata del contratto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo.

Articolo 4) Corrispettivo avviamento e canone

4.1 Corrispettivo di avviamento

Si dà atto che l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto ha corrisposto alla S.A.A.P.A. il "Corrispettivo di avviamento" proposto in sede di offerta nella somma di €. _____ più IVA.

4.2 Canone

L'aggiudicatario dovrà corrispondere in ratei trimestrali a S.A.A.P.A. s.p.a. un canone di affitto annuale dell'importo di €. _____ più IVA così come proposto in sede di offerta.

4.3 Il canone dovrà essere versato dal Gestore, su base trimestrale anticipata, entro i primi 10 giorni del mese di riferimento.

4.4 Il primo canone dovrà essere versato all'atto della sottoscrizione del contratto.

4.5 Il suddetto importo verrà mantenuto fisso ed invariato per il primo anno di vigenza contrattuale. Successivamente il canone sarà sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato.

4.6 Non sono compresi nel canone, gli oneri fiscali inerenti all'esercizio dell'attività oggetto del servizio, di qualunque natura essi siano, rimanendo gli stessi a totale carico del Gestore.

4.7 Sono ad integrale carico del Gestore gli oneri e le spese correnti connesse all'esercizio delle attività oggetto del presente contratto (luce, acqua, gas, telefono, TARSU ecc.) così come le spese di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili ricompresi nell'azienda.

4.8 L'importo di cui al comma 4.2 è stato determinato sulla base dell'offerta formulata dal Gestore senza alcun obbligo di S.A.A.P.A. in merito al numero effettivo degli utenti del Bar e/o agli incassi che gli stessi genereranno.

Articolo 5) Prestazioni oggetto della Gestione e obblighi del Gestore (Servizio Bar)

5.1 I servizi oggetto del contratto dovranno essere svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Gestore.

5.2 Il Gestore, prima della stipula del contratto ed a pena di revoca immediata dell'aggiudicazione, dovrà esibire in copia conforme all'originale tutti i necessari permessi, nulla osta, autorizzazioni e licenze richiesti al Comune, alla Regione, all'Agenzia delle Entrate e all'ASL competente per territorio, a termine di legge e/o regolamenti, per la gestione del Bar e del servizio Distributori automatici. La ditta, durante l'espletamento del servizio, dovrà provvedere ad ogni adempimento formale richiesto dalle disposizioni di legge o dalle competenti autorità comunali o sanitarie in materia.

5.3 L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze della S.A.A.P.A. senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative e sanitarie in atto. Esso dovrà essere organizzato in modo da assicurare tempi di attesa minimi, anche grazie ad un servizio di cassa adeguato al numero degli utenti.

5.4 In nessun caso potrà, quindi, essere sospeso o interrotto il servizio.

5.5 L'esercizio del servizio di Bar dovrà avvenire all'interno dei locali e degli spazi messi a disposizione dalla S.A.A.P.A. Gli stessi dovranno essere predisposti per la preparazione e somministrazione di bevande calde o fredde, di generi di pasticceria e gelateria, di dolci, di prodotti di gastronomia. Nei medesimi spazi dovranno essere svolte tutte le operazioni inerenti la preparazione e la vendita dei prodotti di consumo.

5.6 Possono essere posti in vendita tutti i generi merceologici contemplati nelle prescritte licenze e/o autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

5.7 Per ciascun prodotto alimentare messo in vendita dovrà essere data indicazione esatta della provenienza al fine di assicurarne la tracciabilità. Il Gestore è tenuto a documentare, a richiesta, la provenienza, gli ingredienti e la data di scadenza dei prodotti artigianali.

5.8 I prodotti messi in vendita, sia confezionati in altro luogo che preparati in loco dal Gestore, devono essere di prima qualità, dovranno sempre rispettare le caratteristiche organolettiche previste dalle leggi vigenti e dovranno comprendere un assortimento delle marche più conosciute sul mercato.

5.9 Il Gestore deve indicare gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei prodotti somministrati, qualora non già indicati sulla confezione. In particolare i generi somministrati dovranno possedere almeno i seguenti requisiti:

- il latte utilizzato per il servizio banco dovrà essere di tipo fresco;
- i generi di pasticceria fresca dovranno essere rinnovati giornalmente;
- il pane dovrà essere di giornata

5.10 Nei locali messi a disposizione da S.A.A.P.A. devono essere organizzati e realizzati tutti gli spazi necessari a:

- i. preparazione e somministrazione dei prodotti alimentari e delle bevande con adeguato spazio per il consumo con posti a sedere, da predisporre secondo il progetto presentato in sede di gara;
- ii. ricevimento e confezionamento dei prodotti di bar;
- iii. lavaggio stoviglie;
- iv. spogliatoio per il personale dipendente;
- v. servizi igienici dipendenti bar;
- vi. dispensa e magazzino;
- vii. quant'altro necessario ad assicurare la regolare erogazione del servizio.

5.11 E' assolutamente vietata la consegna da parte dei dipendenti del Gestore di bibite e generi di consumo presso i reparti di degenza.

5.12 I prezzi di vendita degli alimenti e delle bevande, nonché ogni altro onere a carico dei clienti, non dovranno essere superiori a quelli medi di mercato.

5.13 Il listino prezzi praticato dovrà essere comunicato preventivamente a SAAPA e chiaramente esposto nel locale bar in luogo visibile al pubblico.

5.14 Significative variazioni dell'offerta gastronomica, dovranno essere condivise con SAAPA sia sotto il profilo della compatibilità con il carattere sanitario della struttura che per quello dei prezzi praticati.

5.15 L'orario di apertura e vendita dovrà essere continuativo, salvo eventuali autorizzazioni di S.A.A.P.A., ed è fissato dalle ore 7 alle ore 20 di tutti i giorni feriali e prefestivi, dalle ore 7 alle 17 per i giorni festivi.

5.16 Eventuali variazioni o giorni di chiusura dovranno essere preventivamente concordati con il R.U.P.

5.17 Il Gestore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio Bar e Distributori automatici e si impegna a promuovere tutte le iniziative necessarie atte ad evitare l'interruzione dello stesso.

5.18 E' fatto obbligo al Gestore di provvedere:

- i. all'applicazione puntuale ogni disciplina normativa e regolamentare in materia igienico sanitaria, nonché di quelle attinenti all'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, ed in quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare; il Gestore dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa in vigore sia per quanto riguarda le procedure di cui al sistema HACCP sia per la rintracciabilità dei prodotti, sia per quanto riguarda la sicurezza e prevenzione dell'ambiente di lavoro come da normativa vigente;
- ii. all'acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle materie prime e di tutti gli altri prodotti da utilizzare nell'esercizio dell'attività di Bar e dei Distributori automatici;
- iii. ad un servizio giornaliero e periodico (settimanale, mensile, trimestrale) di pulizia e riordino, disinfezione e disinfestazione dei locali Bar sia aperti al pubblico che riservati al personale addetto o comunque di tutti i locali messi a disposizione del Gestore, ivi compresi i magazzini, dispense ed altri, nonché di tutte le attrezzature utilizzate;
- iv. alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi, attrezzature utilizzati nei locali Bar o per l'erogazione del servizio Distributori automatici ivi compresa la sostituzione e/o integrazione del materiale e delle attrezzature ammalorate ogniqualvolta se ne presenti la necessità;
- v. all'acquisto e stoccaggio in sicurezza dei prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione di locali, apparecchiature e attrezzature nonché per il funzionamento del servizio (es.: detersivi per lavastoviglie, detersivi e detergenti vari, sacchi, strofinacci, tovaglie, tovagliette, tovaglioli ecc.);
- vi. alla rimozione dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata in linea con quanto previsto dalle modalità di raccolta in vigore presso il Comune di Settimo Torinese o concordato con la S.A.A.P.A. s.p.a. con specifico progetto di miglioramento ambientale;
- vii. alla custodia dei locali, delle apparecchiature e delle attrezzature in uso, limitatamente al periodo di tempo in cui è in corso di svolgimento il servizio affidato alla ditta appaltatrice;

- viii. alla fornitura del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 s.m.i. al personale impiegato nell'espletamento del servizio;
- ix. alla realizzazione di tutte le proposte e progetti di servizi aggiuntivi contenuti sede di offerta, approvata e concordata con la S.A.A.P.A. s.p.a.;
- x. alla gestione completa del sistema di autocontrollo igienico predisposto dal Gestore ai sensi ai sensi del Reg. (CE) 852/2004,
- xi. alla verifica del rispetto dei requisiti di potabilità previsti dal D.Lgs. 31/01 D.Lgs. 31/01, come aggiornato con decreto del ministero della Salute 14 giugno 2017, due volte/anno per le valutazioni microbiologiche ed una volta/anno per quelle chimiche dell'acqua fornita dall'acquedotto; i referti dovranno essere inviati alla S.A.A.P.A. s.p.a. per la successiva trasmissione all'A.S.L. TO 4;
- xii. al pagamento del canone di cui all'art. 4.2;
- xiii. al pagamento, in base ai consumi, di gas, luce, acqua, riscaldamento e raffrescamento, telefono, smaltimento rifiuti, ecc. A tale scopo qualora non sia possibile fare riferimento ad autonoma contabilizzazione (da richiedere prioritariamente a carico della ditta appaltatrice alle società erogatrici) si farà riferimento ad un valore forfettario complessivo per tutte le utenze tenuto conto dei mq utilizzati e delle modalità e necessità di utilizzo delle diverse utilità e concordato preliminarmente tra le parti sulla base di valori oggettivi. L'importo così determinato costituirà parte integrante del contratto. Il pagamento di quanto pattuito avverrà con le stesse modalità del canone.

Articolo 6) Prestazioni oggetto della Gestione e obblighi del Gestore (Servizio Distributori)

6.1 L'esercizio del servizio di distributori automatici di bevande, snack, acqua, bibite, etc., dovrà avvenire negli spazi messi a disposizione dalla S.A.A.P.A.

6.2 Per l'espletamento del servizio è prevista inizialmente l'installazione di n. 10 distributori automatici, che potranno essere incrementati sulla base di accordo specifico tra le parti.

6.3 S.A.A.P.A. s.p.a. si riserva comunque, già in fase di affidamento nonché nel corso del contratto, la facoltà di apportare modifiche in aumento o in diminuzione del numero dei distributori.

6.4 Il servizio sarà erogato secondo le modalità indicate nel presente capitolato e comprende l'installazione di macchine distributrici automatiche di bevande calde (ad es. caffè espresso, lungo e macchiato, cappuccino e cioccolato, thè al limone, latte), bevande fredde (ad es. acqua minerale naturale, gassata, bibite, ecc.), snack dolci e salati, frutta e macedonia di frutta, yogurt, panini e affini. I suddetti beni resteranno di proprietà del Gestore; pertanto alla scadenza del naturale contratto, così come in ogni ipotesi

di cessazione anticipata dello stesso, il Gestore avrà il dovere di riprendere i beni da lui installati e di lasciare gli spazi concessi in uso nel normale stato di pulizia, igiene e manutenzione.

6.5 Il Gestore è tenuto a rispettare ed applicare tutte le leggi e i regolamenti vigenti e ad assicurarne il rispetto anche da parte del proprio personale.

6.6 Il Gestore:

- dovrà notificare all'Autorità Competente, al fine della sua registrazione, ogni installazione dei distributori, ai sensi di quanto prescritto dal Regolamento CE 852/2004;
- è tenuto a garantire che i distributori messi a disposizione siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inadatti all'uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia la ditta si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi;
- deve gestire l'attività nel pieno rispetto delle norme igieniche e sanitarie relative alla somministrazione e vendita dei prodotti alimentari;
- si impegna ad installare e utilizzare esclusivamente macchine distributrici che siano conformi alle norme CE e in grado di dare il resto;
- si assume la responsabilità per i danni eventualmente subiti dagli utenti a causa del cattivo funzionamento dei macchinari installati, e/o cibi e dalle bevande somministrate. A tal fine, stipulerà a suo carico apposita assicurazione R.C., comunicandone gli estremi alla S.A.A.P.A.;
- deve fornire entro i primi due mesi di ogni anno i dati relativi alle erogazioni di ciascun distributore aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- deve mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, deve curare la pulizia e l'igiene dei macchinari utilizzando prodotti di pulizia corrispondenti alle normative vigenti ed il più possibile compatibili con l'ambiente;
- deve collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta differenziata (organico, plastica, lattine, carta, ecc.) dei rifiuti prodotti in conseguenza all'utilizzo delle apparecchiature, e occuparsi del relativo ritiro e smaltimento;
- deve ripristinare il funzionamento dei distributori automatici entro e non oltre 8 ore dalla segnalazione del guasto stesso; nel caso il guasto non consentisse la riparazione nei termini predetti, il Gestore ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 2 giorni lavorativi, con altra apparecchiatura di caratteristiche uguali e superiori, a proprie cure e spese;
- si impegna a caricare periodicamente i distributori garantendo che gli stessi siano sempre riforniti di tutto l'assortimento erogabile;

- si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 (tre) giorni di calendario prima della scadenza;
- dovrà fornire chiavi prepagate secondo quanto richiesto dalla S.A.A.P.A.;
- dovrà restituire la cauzione riscossa al momento della consegna delle chiavi (fissata ad un massimo di euro 5 (cinque) entro 30 giorni naturali e consecutivi al termine del contratto;
- dovrà presentare al RUP, che dovrà controfirmarlo prima della sua esposizione al pubblico, il listino prezzi;
- dovrà esporre in modo visibile all'utenza i prezzi di vendita dei prodotti erogati che dovranno essere uguali per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati;
- accetta che eventuali modifiche dei prezzi possano avvenire solo con l'assenso della S.A.A.P.A.;
- dovrà esporre in modo visibile l'elenco dei prodotti in distribuzione, con le relative indicazioni (marca, composizione nutrizionale).

6.7 Sono a carico della ditta le opere di allacciamento dei distributori e, la loro manutenzione, al fine di mantenere adeguate le condizioni di decoro e di igiene degli ambienti.

6.8 I distributori automatici dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

6.9 Il Gestore, oltre all'impegno di possedere le dovute autorizzazioni e rispettare le vigenti disposizioni sanitarie e le relative norme di igiene e sicurezza, si impegna ad adeguarsi ad eventuali e successive leggi in materia di distribuzione automatica di prodotti alimentari.

6.10 S.A.A.P.A. è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del Gestore di tali norme nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

6.11 I distributori dovranno:

- essere nuovi, di recente produzione, e comunque con data di fabbricazione non anteriore al 2017 e pienamente efficienti;
- possedere marcatura CE;
- essere intuitivi e di facile utilizzo;
- funzionare continuativamente 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dal contratto;
- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante o adiacente;

- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneamente riconosciuto e certificato ai sensi di legge per uso alimentare, resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere una struttura tale da impedire contaminazioni esterne da insetti;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- essere conformi ai requisiti e nel rispetto dei dettati dalle norme in materia di sicurezza alimentare dall'applicazione del piano di autocontrollo con metodo HACCP, appositamente predisposto;
- avere incorporata una adeguata attrezzatura che garantisca la conservazione degli alimenti e bevande a temperature controllate nel rispetto dei limiti di legge;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta alla possibilità di essere sporcata o contaminata da agenti esterni;
- offrire comodità per l'utente per il prelievo del prodotto (possibilmente ad altezza uomo), in particolare per i distributori di bevande calde, per evitare riversamenti ed insudiciamenti dei distributori e degli ambienti circostanti;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere dotati di gettoniere atte a ricevere tutti i tipi di moneta nazionale (fino a 5 centesimi – euro 0,05);
- per il personale dipendente le macchine devono essere in grado di erogare i prodotti anche con sistemi alternativi (es. tessere, chiavi elettroniche ricaricabili all'utente, ecc.);
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- riportare una targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo il nominativo e la ragione sociale della società aggiudicataria del servizio ed il recapito telefonico dell'assistenza.

6.12 Per ogni apparecchiatura dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

6.13 S.A.A.P.A. si riserva la facoltà di richiedere, se necessario, lo spostamento di alcuni distributori in sede diversa in caso di necessità strutturali, edilizie ed organizzative dell'Ospedale ovvero la loro rimozione.

Articolo 7) Assistenza e manutenzione

7.1 Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Gestore, il quale, in caso di guasto, deve provvedere

al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 8 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte di S.A.A.P.A.

7.2 Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il Gestore deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

7.3 Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 8 ore dall'avvenuta segnalazione, il Gestore ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 2 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

7.4 Il Gestore dovrà curare la manutenzione periodica ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati, secondo le seguenti modalità:

- Manutenzione ordinaria periodica: programmata e garantita, con cadenza giornaliera, prevede:
 - caricamento dei distributori;
 - controlli atti ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo dell'apparecchiatura in guasti o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro;
 - eventuale sostituzione di parti usurate o danneggiate;
 - pulizia interna ed esterna dei distributori;
 - pulizia dei locali nei quali sono ubicati i distributori;
 - svuotamento contenitori e smaltimento rifiuti.
- Manutenzione straordinaria su richiesta (a mezzo telefono o fax):
 - interventi in numero illimitato da effettuarsi entro e non oltre 8 ore lavorative dalla chiamata
 - comprensiva delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti

Articolo 8) Conservazione degli alimenti

8.1 Il Gestore dovrà garantire come innanzi specificato la fornitura di generi alimentari di prima qualità e risponderà della completa applicazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in relazione a:

- tipologia dei prodotti in vendita;
- programma di approvvigionamento delle derrate alimentari;
- programma di controllo delle suddette derrate, alle modalità di selezione dei fornitori, alle procedure relative alla conservazione, manipolazione e distribuzione dei prodotti alimentari all'interno del bar;
- procedure e/o istruzioni operative relative a buone norme di comportamento igienico degli operatori e ai controlli effettuati sui prodotti.

8.2 Il Gestore risponderà direttamente e personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, etc. e potenzialmente dannosi e solleva pienamente la S.A.A.P.A. da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.

8.3 Il Gestore dovrà provvedere alla conservazione delle derrate alimentari nei locali (celle frigorifere e/o frigoriferi) all'uopo destinati e dovrà assicurare che le caratteristiche sanitarie e microclimatiche di detti impianti siano sempre corrispondenti a quelle ottimali previste a norma di legge per la conservazione di ogni categoria di alimento.

8.4 Ogni apparecchiatura frigorifera nonché i distributori dovranno essere svuotati per interventi di manutenzione, riparazione e pulizia anche su richiesta di S.A.A.P.A. Lo svuotamento delle apparecchiature frigorifere nonché, dei distributori, il deposito e la ricollocazione delle derrate alimentari immagazzinate sono a cura, carico e rischio del Gestore. Nelle ipotesi che precedono, il Gestore sarà tenuto, comunque, a garantire la continuità del servizio giornaliero.

8.5 In caso di avaria delle apparecchiature frigorifere nonché, dei distributori, conseguente alla cattiva utilizzazione degli stessi, e nelle ipotesi di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica che si rilevano igienicamente nocive, in grado di avariare le derrate alimentari immagazzinate. Il Gestore asporterà immediatamente gli alimenti conservati nelle apparecchiature medesime. Le derrate asportate dalle apparecchiature frigorifere e dai distributori avariate non potranno essere utilizzate per il servizio. L'onere e il rischio dell'asportazione di cui sopra, e della distruzione delle derrate avariate è a carico del Gestore.

Articolo 9) Oneri a carico di S.A.A.P.A.

9.1 Resta a carico di S.A.A.P.A. la manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti relativi alle forniture di energia elettrica, gas, acqua fredda e calda, riscaldamento e raffrescamento, linee telefoniche e connettività nonché la manutenzione straordinaria dei locali destinati a ospitare a qualsiasi titolo le attività previste dal presente contratto.

Articolo 10) Cessione del contratto – Subappalto

10.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

10.2 Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il Gestore potrà affidare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 40%) solo a seguito di preventiva autorizzazione scritta di S.A.A.P.A. e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. il Gestore abbia indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 105, comma 4, lettera c., D.Lgs. n. 50/2016);

b. l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 4, lettera b., D.Lgs. n. 50/2016);

c. il Gestore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

10.3 Il Gestore provvederà al deposito del contratto di subappalto (a cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso S.A.A.P.A. s.p.a., almeno venti giorni prima della data di inizio, delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:

i. della certificazione attestante il possesso, da parte del sub-Gestore dei requisiti di qualificazione prescritti;

ii. dichiarazione del sub Gestore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

10.4 L'autorizzazione al subappalto è rilasciata o negata da S.A.A.P.A. s.p.a. entro trenta giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita.

10.5 E' in ogni caso vietata l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di subappalto nelle more del rilascio dell'autorizzazione della S.A.A.P.A. s.p.a.

10.6 Le prestazioni oggetto di subappalto non possono essere ulteriormente subappaltate.

10.7 Resta comunque impregiudicata la responsabilità del Gestore per la buona esecuzione del contratto nei confronti della S.A.A.P.A. s.p.a.

Articolo 11) Adeguamento del canone

11.1 Il canone determinato in sede di gara si intende fisso ed invariabile per un periodo di un anno.

11.2 A partire dal secondo anno lo stesso sarà adeguato in misura pari al 50% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

11.3 L'adeguamento sarà in ogni caso dovuto, indipendentemente dall'apposita richiesta di S.A.A.P.A.

Articolo 12) Obblighi di riservatezza

12.1 Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'esecuzione del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

12.2 Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

12.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza S.A.A.P.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa S.A.A.P.A..

Articolo 13) Trattamento dei dati personali

13.1 La S.A.A.P.A. e il Gestore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine di dare esecuzione alle rispettive obbligazioni contrattuali con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

13.2 Il Gestore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dai provvedimenti generali a esso correlati e si obbliga a rispettarli per tutta la durata del contratto, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

13.3 Il Gestore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure organizzative e di sicurezza da adottare, ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

13.4 L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Gestore si obbliga a eseguire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il Gestore si obbliga a uniformarsi alle disposizioni di cui al citato Regolamento (UE) 679/2016, del d.lgs. 196/03 come novellato dal d.lgs. 101/2018 e alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali ovvero dalla S.A.A.P.A. s.p.a.

13.5 Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, il Gestore accetta espressamente di essere nominato – per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al GDPR, al d.lgs. 196/03 come novellato dal d.lgs. 101/2018 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- dare preventiva e pronta informazione alla S.A.A.P.A. s.p.a. qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento", formarli ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure organizzative e di sicurezza del trattamento di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita

e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- garantire alla S.A.A.P.A. s.p.a., tramite autocertificazione, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal GDPR anche con particolare riferimento alle misure di sicurezza implementate;
- consentire alla S.A.A.P.A. eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;
- fornire alla S.A.A.P.A., laddove richiesta dal GDPR, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi erogati.

13.6 Nell'ipotesi in cui il Gestore si avvallesse di una gestione informatizzata questa potrebbe comportare il trattamento di dati personali, anche rientranti nelle particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR, presso strutture esterne e considerando che la S.A.A.P.A. s.p.a. non dispone di facoltà decisionale in ordine alle modalità e agli strumenti utilizzati per i trattamenti affidati, il Gestore mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in conformità al dettato dell'art. 32 del GDPR, per i soli trattamenti connessi all'erogazione dei servizi contemplati nei presente Capitolato.

TITOLO II

PERSONALE

Articolo 14) Direzione del servizio

14.1 Il Responsabile del Gestore, nominato ai sensi del precedente articolo 2.3, è il soggetto a cui è affidata la Direzione del servizio a tempo pieno e continuativo.

14.2 Il Responsabile incaricato del Gestore così nominato sarà il referente responsabile nei confronti della S.A.A.P.A. s.p.a. nei cui confronti dovrà garantire la costante reperibilità.

14.3 Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla S.A.A.P.A. s.p.a. al Responsabile incaricato del Gestore, si intendono come presentate direttamente all'impresa Gestore.

Articolo 15) Comportamenti e obblighi del personale e responsabilità del Gestore

15.1 Il Gestore è responsabile del comportamento del proprio personale.

15.2 Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, in particolare nei rapporti con il personale della S.A.A.P.A. s.p.a., con i degenti e con gli utenti del servizio. Non deve in alcun modo assumere atteggiamenti scortesi o offensivi.

15.3 Il personale dovrà rispettare gli ordini del Responsabile incaricato del Gestore, rispettare le norme igieniche, mantenere un livello elevato di pulizia personale e non fumare.

15.4 Inoltre dovrà indossare l'apposita divisa (fornita dal Gestore) sempre pulita e il tesserino di riconoscimento con l'indicazione del Gestore nonché tutti gli altri indumenti protettivi conformi alle norme di igiene sul lavoro.

15.5 Allo stesso tempo dovrà tassativamente sottoporsi, sia all'atto di assunzione sia periodicamente, a tutte le visite mediche, gli accertamenti batteriologici, le vaccinazioni previste in materia di esercizio dell'attività di ristorazione; in ogni momento la S.A.A.P.A. s.p.a. potrà disporre l'accertamento dei suddetti requisiti.

15.6 Il Gestore sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualunque natura e in qualsiasi modo arrecati a persone o cose dai suoi propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori esterni addetti all'esecuzione del servizio di cui trattasi.

15.7 Il Gestore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese a rifondere tali danni.

Articolo 16) Rapporti personale dipendente del Gestore e la S.A.A.P.A. s.p.a.

16.1 Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra la S.A.A.P.A. s.p.a. ed il personale del Gestore addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti al servizio di cui trattasi; pertanto, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, la S.A.A.P.A. s.p.a. sarà estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra il Gestore e il proprio personale dipendente.

16.2 Chiunque, tra il personale, risulti, per comprovati motivi, non idoneo al servizio, dovrà essere sostituito a richiesta del R.U.P.; in tal caso il Gestore compatibilmente con la vigente normativa, provvederà al riguardo senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

Articolo 17) Requisiti del personale.

17.1 Per assicurare le prestazioni contrattuali il Gestore si avvarrà di proprio personale, in possesso della necessaria qualifica, e l'impiegherà sotto la sua diretta responsabilità, sia nei confronti della S.A.A.P.A. s.p.a. che dei terzi, anche per quanto concerne l'applicazione delle leggi per l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre normative vigenti.

17.2 Tutto il personale impiegato dovrà essere quindi addestrato al servizio, alle procedure di intervento e a tutte le operazioni che gli competono, compreso il corretto utilizzo di attrezzature e prodotti.

17.3 Il Gestore, dal momento dell'aggiudicazione e comunque prima dell'attivazione del servizio dovrà formare il proprio personale informandolo dettagliatamente sui contenuti del presente Capitolato, al fine di adeguare il servizio agli standard richiesti.

17.4 Per quanto riguarda la formazione ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle interferenze tra i lavoratori del Gestore e i lavoratori di altri enti che prestano attività nei luoghi di svolgimento del servizio, si rimanda all'art. 18.

17.5 Il Gestore dovrà conformarsi a quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni e dovrà presentare il certificato di ottemperanza previsto dall'art. 17 della medesima legge.

Articolo 18) Sicurezza sul lavoro

18.1 Il Gestore, all'inizio delle attività, deve fornire la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi della normativa vigente.

18.2 Il Gestore è responsabile, nei confronti sia della S.A.A.P.A. s.p.a. sia dei terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

18.3 Il Gestore deve osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.), assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro nonché contro ogni altra malattia professionale, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si svolgono i lavori. Tale obbligo è riferito sia a qualsiasi disposizione in vigore nel momento della stipula del contratto che a qualsiasi nuova disposizione per la tutela dei lavoratori, ivi comprese le disposizioni in materia di disabili, entrate in vigore in costanza di rapporto.

18.4 Il Gestore dovrà attenersi a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) allegato al presente Capitolato per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "E".

18.5 Nell'ottica di collaborare al coordinamento delle attività dei vari soggetti operanti nella struttura, il Gestore si impegna a partecipare alle riunioni di coordinamento finalizzate al reciproco scambio di informazioni convocate dal R.U.P. o Dal responsabile Sicurezza di S.A.A.P.A. e dovrà inoltre segnalare tempestivamente alla S.A.A.P.A. s.p.a. ogni variazione da apportare al D.U.V.R.I.

18.6 Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, a fornire copia del proprio documento di valutazione dei rischi legati all'attività svolta dal suo personale all'interno della struttura, formando ed informando adeguatamente il proprio personale dei rischi e delle misure necessarie per la gestione degli stessi.

18.7 Il personale del Gestore che opererà nelle strutture della S.A.A.P.A. s.p.a. dovrà essere formato e informato ai sensi della D.Lgs. 81/08 in particolare:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale nonché sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- d) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

18.6 Tenuto conto che l'Ospedale è dotato di Squadra interna antincendio, il Gestore comunque deve garantire, per i locali assegnati, la presenza di proprio personale idoneamente formato, in grado di intervenire tempestivamente per gestire le eventuali emergenze. Tali interventi dovranno essere segnalati alla Portineria e dovranno essere coerenti con le procedure aziendali di gestione dell'emergenza incendio.

18.7 Il Gestore dovrà fornire al proprio personale, oltre alle divise di lavoro ed al tesserino di riconoscimento con l'indicazione dell'impresa appaltatrice, anche tutti i DPI previsti e necessari per l'osservanza delle norme in tema di sicurezza ed igiene del lavoro.

Articolo 19) Trattamento dei lavoratori

19.1 Il Gestore dovrà osservare, nei confronti dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, tutte le norme relative alle assunzioni, al trattamento economico e normativo, alla tutela, alla protezione, alle assicurazioni, all'assistenza, alla libertà e alla dignità dei lavoratori poste a carico dei datori di lavoro e stabilite dalle vigenti leggi, decreti e regolamenti, nessuno escluso o eccettuato, nonché dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale, Regionale, Provinciale ed Aziendale. Resteranno, pertanto, a suo totale carico tutti i relativi oneri e tutte le sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni normative vigenti in materia.

19.2 Il Gestore solleva la S.A.A.P.A. s.p.a. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni, libretti sanitari e responsabilità verso terzi.

19.3 Il Gestore comunque si obbliga espressamente a manlevare la S.A.A.P.A. s.p.a. da qualsiasi somma che, a qualsiasi titolo, la stessa fosse costretta a erogare in suo luogo in favore dei dipendenti in conseguenza degli obblighi di solidarietà che legano, per legge, la S.A.A.P.A. s.p.a. allo stesso Gestore.

19.4 Il Gestore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'attività oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge l'attività, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse essere successivamente stipulato per la categoria stessa.

Articolo 20) Elenco del personale – Stabilità occupazionale

20.1 Prima dell'avvio del servizio appaltato, il Gestore dovrà comunicare alla S.A.A.P.A. s.p.a. l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa.

20.2 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il Gestore è tenuto ad

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente **alla data del 1° aprile 2019**, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 garantendo l'applicazione dei CCNL di settore come definiti dall'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

TITOLO III

CAUZIONE – RESPONSABILITA' – ASSICURAZIONI

Articolo 21) Deposito cauzionale

21.1 La cauzione definitiva sarà pari al 10% del valore del contratto quantificato a questi esclusivi fini in €. 1.980.000,00 sulla base dei seguenti parametri:

a.	Fatturato annuo BAR (presunto):	€. 180.000,00
b.	Fatturato annuo di n. 10 Distributori automatici (presunto):	€. 40.000,00
c.	Fatturato annuo presunto per i due servizi:	€. 220.000,00
d.	Valore contratto: €. 220.000,00 per n. 9 (nove) anni =	€. 1.980.000,00 .

21.2 La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 co.3 D.lgs. n.50/2016 e sarà prestata con le modalità di cui al medesimo articolo.

21.3 Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

21.4 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

21.5 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di S.A.A.P.A.

Articolo 22) Responsabilità

22.1 Il Gestore manleva S.A.A.P.A. da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio dell'attività di Bar e dalla gestione dei Distributori installati e si impegna a promuovere tutte le iniziative necessarie atte ad evitare l'interruzione dei servizi.

22.2 Il Gestore solleva altresì il concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, furti o danneggiamenti alle apparecchiature installate e/o asportazione di prodotti.

22.3 Il Gestore garantisce S.A.A.P.A. contro ricorsi ed azioni per danni a terzi risultanti da eventuali violazioni di legge e/o regolamenti da parte sua o dei suoi dipendenti e riconosce essere di sua esclusiva competenza e spettanza l'iniziativa dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire cose o persone. Pertanto, esonera S.A.A.P.A. da ogni responsabilità, facendosi carico anche

verso terzi, per infortuni e/o danni che possano verificarsi in dipendenza diretta o indiretta dei servizi espletati.

22.4 S.A.A.P.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Gestore nell'esecuzione del contratto.

22.5 Il Gestore inoltre risponde pienamente per danni, imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, procurati ai locali, a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali anche a causa del malfunzionamento dei beni e delle attrezzature installate in esecuzione del presente contratto.

Articolo 23) Copertura assicurativa

23.1 Il Gestore dovrà presentare, entro l'avvio del servizio, copia delle seguenti polizze assicurative stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione:

a. polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati per danni a persone e cose (RCT), che dovrà prevedere:

1. la copertura rischi di intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti a utenti del servizio;
2. la copertura assicurativa contro i danni derivanti dall'effettuazione di tutte le mansioni inerenti al presente servizio;
3. massimale: non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro con limite di € 1.000.000,00 per persona e € 500.000,00 per cosa danneggiata e/o animali

b. polizza assicurativa per la responsabilità civile dell'impresa verso i dipendenti, soci o altri addetti (RCO), che dovrà prevedere:

1. la copertura contro ogni danno o infortunio occorsi ai dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori dell'Appaltatore in occasione dello svolgimento del servizio;
2. un massimale: non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con limiti di € 1.000.000,00 per persona.

23.2 Le polizze dovranno coprire, altresì, i danni denunciati e/o accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.

TITOLO IV

CONTROLLI E SANZIONI SUL SERVIZIO

Articolo 24) Organi preposti al controllo

24.1 Gli organismi preposti al controllo sono: l'A.S.L., i competenti Uffici della S.A.A.P.A. s.p.a. e in particolare la Direzione Sanitaria nonché eventuali altre strutture e/o consulenti incaricati dalla S.A.A.P.A. s.p.a.

Articolo 25) Controlli da parte della S.A.A.P.A. s.p.a.

25.1 La S.A.A.P.A. s.p.a. si riserva la facoltà di verificare, tramite proprio personale appositamente designato, in qualsiasi momento e senza preavviso al Gestore la regolarità dell'espletamento del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato, nonché di procedere in ogni momento al controllo dei locali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate dal Gestore per l'erogazione del servizio.

25.2 Resta inteso che alle operazioni di verifica potrà presenziare il Gestore nella persona del Responsabile incaricato del Gestore di cui all'art. 2). Tuttavia l'assenza di tale Responsabile non impedirà comunque l'effettuazione degli accertamenti e delle contestazioni.

25.3 I controlli potranno riguardare, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: controllo del registro pulizia e disinfestazione, modalità di stoccaggio e temperatura nei frigoriferi; data di scadenza dei prodotti; modalità di lavorazione delle derrate; modalità di cottura; lavaggio ed impiego dei sanificanti; caratteristiche dei sanificanti (schede tecniche e di sicurezza); modalità di sgombero rifiuti; modalità di sanificazione; stato igienico degli impianti e dell'ambiente; stato igienico-sanitario del personale addetto; stato igienico dei servizi; controllo dell'organico e della professionalità degli addetti; controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti; controllo del funzionamento degli impianti tecnologici; accertamento degli indici microbiologici, chimici, fisici e merceologici attestanti la qualità e la salubrità dei prodotti.

25.4 La documentazione che comprovi la natura, la frequenza e i risultati della procedura HACCP adottata dall'Appaltatore deve essere sempre a disposizione per i controlli che saranno compiuti dall'Autorità Sanitaria competente e dalla Direzione Sanitaria responsabile dei controlli per conto della S.A.A.P.A. s.p.a.

25.5 I tecnici effettueranno i controlli secondo le metodologie previste dalla normativa vigente e con le modalità che riterranno più idonee.

25.6 Durante i controlli, i tecnici incaricati dalla S.A.A.P.A. s.p.a. potranno effettuare prelievi di acqua, campioni alimentari e tamponi superficiali, che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio.

Articolo 26) Contestazione a seguito di controllo

26.1 La S.A.A.P.A. s.p.a. farà pervenire per iscritto al Gestore, mediante raccomandata con avviso di ritorno o mediante comunicazione di posta elettronica certificata, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

26.2 Entro 5 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'impresa sarà tenuta a conformarsi alle prescrizioni e a presentare le proprie controdeduzioni.

Articolo 27) Sanzioni

27.1 Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che possono pregiudicare lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, la S.A.A.P.A. s.p.a. provvederà a contestarle, per iscritto, al Gestore affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

27.2 Al Gestore verrà concesso un termine di **5 (cinque) giorni** per le relative controdeduzioni e motivazioni.

27.3 In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente Capitolato, possono essere applicate sanzioni pecuniarie variabili da € 250,00 a € 2.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento, previa contestazione dell'addebito all'Appaltatore e previo rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

27.4 Le sanzioni, in caso di mancato pagamento, saranno trattenute dal deposito cauzionale.

27.5 Conformemente al principio della progressione e della proporzionalità, la seconda penalità comminata al Gestore per una medesima inadempienza potrà essere di importo doppio rispetto alla precedente, la terza di importo triplo e così via.

27.6 Di seguito si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di inadempienze che comportano l'applicazione di sanzioni:

- accertato inadempimento del presente Capitolato;
- disservizi o interruzioni del servizio;
- violazione da parte del personale degli obblighi di cui al precedente art. 15;
- presenza di prodotti scaduti o alterati;
- presenza di corpi estranei di varia natura nelle preparazioni;
- pulizia dei locali/attrezzature/arredi di competenza del Gestore non eseguita o eseguita in maniera insufficiente;
- mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione o dei Distributori;
- carenti condizioni igieniche dei locali, delle attrezzature e del personale;
- improprie procedure di lavorazione e di preparazione delle sostanze alimentari, salvo segnalazioni alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti;
- mancata osservazione delle procedure del sistema HACCP

27.7 La S.A.A.P.A. s.p.a., si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

TITOLO V

RECESSO – RISOLUZIONE E PROCEDURE CONCURSUALI

Articolo 28) Recesso dal contratto

28.1 La S.A.A.P.A. s.p.a., ai sensi dell'art. 1671 c.c., potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento prima della scadenza contrattuale senza che ciò legittimi alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'Appaltatore.

28.2 La S.A.A.P.A. s.p.a. recederà altresì dal contratto nei casi previsti dall'art. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159.

28.3 In caso di recesso la S.A.A.P.A. s.p.a. terrà indenne l'Appaltatore dalle spese sostenute, dalle giacenze di magazzino, dai servizi eseguiti e dal mancato guadagno.

28.4 Nei casi di recesso pronunciato ai sensi del punto precedente 28.2 e nei casi in cui il recesso è motivato da sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico, la S.A.A.P.A. s.p.a. sarà tenuta al pagamento esclusivamente delle giacenze escluso il riconoscimento del mancato guadagno.

28.5 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso di **20 (venti) giorni** decorsi i quali la S.A.A.P.A. s.p.a. prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi fino a quel momento svolti.

28.6 Le giacenze, il cui valore è riconosciuto dalla S.A.A.P.A. s.p.a. a norma del precedente comma 28.3 sono soltanto quelle già accettate dal R.U.P. e pervenute presso la sede della S.A.A.P.A. s.p.a. prima della comunicazione di cui al punto precedente.

Articolo 29) Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

29.1 L'inadempimento delle obbligazioni contrattuali potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

29.2 La S.A.A.P.A. s.p.a. dovrà altresì risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

29.3 La S.A.A.P.A. s.p.a. avrà inoltre facoltà di ottenere la risoluzione del contratto, per fatto e colpa del Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora lo stesso si renda responsabile dei seguenti inadempimenti:

- i. arbitraria sospensione, parziale o totale del servizio;
- ii. commissione di QUATTRO VIOLAZIONI contestate per iscritto e sanzionate con sanzione pecuniaria ai sensi degli articoli precedenti;
- iii. cessione totale o parziale del contratto senza previa autorizzazione;
- iv. subappalto totale o parziale senza previa autorizzazione;
- v. gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nell'espletamento del servizio;
- vi. utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche degli alimenti previste dal contratto e dagli allegati;
- vii. casi di intossicazione alimentare;
- viii. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

- ix. ripetuti danni a persone o cose;
- x. violazione del patto di integrità sottoscritto con la S.A.A.P.A. s.p.a.;
- xi. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 12).

29.4 La S.A.A.P.A. s.p.a. contesterà gli inadempimenti all'Appaltatore assegnandogli un termine di 15 (quindici) giorni per presentare eventuali controdeduzioni e discolpe.

29.5 Decorso infruttuosamente detto termine, o ritenute ininfluenti le controdeduzioni e le discolpe eventualmente pervenute, la S.A.A.P.A. s.p.a. comunicherà formalmente all'Appaltatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

29.6 Il contratto si considererà risolto di diritto alla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione di cui al punto precedente.

29.7 La S.A.A.P.A. s.p.a. procederà all'incameramento della cauzione definitiva salva ogni altra azione che la S.A.A.P.A. s.p.a. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

29.8 In ogni caso di recesso e/o risoluzione dell'appalto, comunque determinatasi, il Gestore su richiesta scritta di S.A.A.P.A. dovrà proseguire nella gestione dei servizi alle condizioni tutte del presente Capitolato, per il tempo necessario alla S.A.A.P.A. s.p.a. a affidarli a un nuovo operatore.

29.9 Nei casi di recesso e/o risoluzione del contratto disposti dalla S.A.A.P.A. s.p.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o definite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, il Gestore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa S.A.A.P.A. s.p.a.. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, S.A.A.P.A. provvede d'ufficio addebitando al Gestore i relativi oneri e spese.

Articolo 30) Fallimento e altre procedure concorsuali a carico del Gestore

30.1 In caso di:

- fallimento,
- liquidazione coatta amministrativa,
- concordato preventivo,
- procedure di insolvenza,
- liquidazione,
- risoluzione del contratto,
- recesso dal contratto,
- dichiarazione giudiziale d'inefficacia del contratto,

si applicherà il disposto dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016.

30.1 Qualora i fatti di cui al punto precedente si verificano a carico di un'impresa facente parte di un'A.T.I. si applicherà il disposto dell'art. 48, commi 17 e 18, del medesimo decreto legislativo.

Allegati:

- A. SCIA e documentazione amministrativa
- B. Planimetria
- C. Elenco beni mobili, strumentali e attrezzature di proprietà di S.A.A.P.A.
- D. Elenco beni mobili, strumentali e attrezzature di proprietà del Gestore uscente
- E. D.U.V.R.I.